

OMOLOGA 3/17  
Ref. 1001/17

R.G. n. **4070/2017**

**IL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA**  
**SEZIONE VII FALLIMENTARE**

Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Renato Delucchi - Presidente  
Dott. Franco Davini - Giudice  
Dott. Rosario Ammendolia - Giudice relatore

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

nel procedimento di concordato preventivo proposto da **PNEUS LIGURIA S.P.A. in liquidazione, con sede legale in via Degli Artigiani 76, in Genova**, avente ad oggetto l'attuazione del piano, essenzialmente liquidatorio, depositato in data 24/2/2016, come successivamente integrato con atto depositato in data 15/11/2016.

\*\*\* \*\*

**Visti** gli atti, sciolta la riserva presa all'udienza del 19/4/2016;

**rilevato** che alla luce dei voti espressi dai creditori all'udienza del 24/1/2017 e nei 20 giorni successivi (voti favorevoli pari al 71,078 %) il suddetto piano risulta approvato, essendosi raggiunte le maggioranze di cui all'art. 177 commi 1 e 2 L.F.;

**rilevato** che hanno espresso voto negativo nei confronti della proposta di concordato e devono pertanto considerarsi creditori dissenzienti:

- Codino ruote;



**rilevato** che il creditore dissenziente non si è costituito nel giudizio di omologazione e nessuno ha proposto opposizione all'omologazione;

**letto** il parere motivato, ex art. 180 L.F., datato 6 aprile 2017, del Commissario Giudiziale dott.ssa Rosanna Maragliano, depositato nel termine di legge, in cui, confermando il parere già espresso nella relazione ex art. 172 L.F., si esprime favorevolmente all'omologa, anche alla luce del risultato economicamente inferiore per i creditori in caso di dichiarazione di fallimento, anche tenuto conto delle rinunce ai crediti privilegiati, da parte dei soci, subordinatamente all'omologa;

#### **RILEVATO**

che il concordato proposto prevede essenzialmente la cessione del ramo d'azienda produttivo, l'alienazione di immobile a destinazione commerciale e l'incasso di crediti commerciali;

che il concordato deve pertanto qualificarsi liquidatorio;

che si deve condividere il parere positivo all'omologa espresso dal Commissario, anche tenuto conto della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, nella misura del 24,97%, come rettificata dal Commissario, che in tale misura la ritiene plausibile, sulla scorta delle motivate osservazioni esposte nelle citate relazioni ex art. 172 e 180 L.F.;

#### **OMOLOGA**

Il concordato preventivo proposto da **PNEUS LIGURIA S.P.A. in liquidazione, con sede legale in via Degli Artigiani 76, in**

**Genova**, avente ad oggetto l'attuazione del piano, essenzialmente liquidatorio, depositato in data 24/2/2016, come successivamente integrato con atto depositato in data 15/11/2016 (concordato preventivo C.P. n. 40/2015);

**CONFERMA**

come Commissario Giudiziale dott.ssa Rosanna Maragliano e come Giudice Delegato il Dott. Rosario Ammendolia;

**NOMINA**

come **liquidatore**, in conformità alla proposta della ricorrente, non risultando ragioni ostative di ordine soggettivo, il dott. Alberto Marchese, commercialista con studio in Genova;

**DESIGNA**

come componenti del **comitato dei creditori**, che dovranno nominare il presidente del comitato ai sensi e con le modalità dell'art. 40 L.F.:

- 1) Dobank S.p.a.;
- 2) Michelin Italiana s.r.l.;
- 3) Michael Ferrari c/o Avv. Laura Florile.

**DISPONE**

**le seguenti modalita' di liquidazione e di esecuzione del concordato.**

- I. Il liquidatore, sotto il controllo ed approvazione del commissario giudiziale provvederà entro trenta giorni dall'omologazione, previa presentazione dei titoli da parte dei creditori se mancanti, ad aggiornare l'elenco dei creditori.

- II. Il liquidatore dovrà redigere rapporti periodici ai sensi dell'articolo 33 L.F., quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, provvedendo con periodicità semestrale dalla nomina e comunicando a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171 L.F., secondo comma.
- III. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
- IV. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter L.F., in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice.
- V. Dovrà essere riconosciuta la prededuzione ai sensi dell'art. 182 *quater* L.F.
- VI. Per le operazioni di liquidazione dell'attivo il liquidatore dovrà effettuare anche la pubblicità prevista dall'articolo 490 c.p.c., primo comma, sul portale del Ministero della Giustizia, se già attivato, e in ogni caso sul sito del Tribunale di Genova, entro



tre mesi dall'omologa del concordato e comunque non oltre i termini previsti dal piano.

VII. Qualora dall'interpretazione del piano non si traggano indicazioni diverse o contrarie, sulla base dell'attivo progressivamente realizzato il liquidatore dovrà:

- i. in primo luogo versare la residua somma per coprire le spese di procedura e pagare le spese in prededuzione maturate;
- ii. provvedere ad un primo riparto parziale quando sarà possibile pagare il 50% dei creditori privilegiati;
- iii. provvedere ad un secondo riparto parziale quando sarà possibile pagare il residuo 50% dei creditori privilegiati;
- iv. provvedere ad un terzo riparto parziale solo se sarà possibile pagare il 25% dei creditori chirografari;
- v. provvedere al riparto finale per pagare i chirografari.

VIII. Il liquidatore provvederà al pagamento dei singoli creditori mediante bonifico bancario, previo controllo del commissario giudiziale dell'esattezza dei bonifici da effettuare e con successiva immediata consegna di distinta dei bonifici eseguiti al commissario giudiziale.

IX. Il commissario giudiziale provvederà a segnalare:

- i. l'avvenuto<sup>\*</sup> aggiornamento dell'elenco dei creditori;
- ii. il pagamento dei singoli acconti;
- iii. l'avvenuto pagamento del saldo;



- X. Il commissario giudiziale provvederà infine a depositare una rendicontazione delle spese della procedura.
- XI. Al liquidatore si applica comunque l'art. 116 L.F., in quanto compatibile.
- XII. Per quanto non previsto, si richiamano le norme di cui agli artt. 182 e segg. L.F.

Dispone che il presente decreto sia comunicato alla società ricorrente e al commissario giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori, nonché pubblicato a norma dell'art. 17 L.F.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionati o irreperibili, devono essere depositate nei modi che il giudice delegato si riserva di stabilire in uno con le modalità e condizioni dello svincolo.

Genova, così deciso in camera di consiglio in data 19/4/2017.

**Il Giudice est.**  
dott. Rosario Ammendolia

**Il Presidente**  
dott. Renato Delucchi

Depositato in Cancelleria

il 21/04/17

**Il Cancelliere**  
FUNZIONARIA PUBBLICA  
(Graziella LILLO)

g. lillo

